



SPEDIZ. IN ABBONAMENTO
POSTALE • LEGGE 23/12/1996 N. 662
Art. 2 comma 20 lett. b
ANNO VII N° 4

N° 4
LUGLIO
AGOSTO
2001

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



RIFORMA UNIVERSITARIA: UNA RIVOLUZIONE INTERESSANTE intervista al Prof. Giorgio Nicoletti Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna

a cura di **MATTEO MELE - DOTTORE COMMERCIALISTA**

EDITORIALE

SOMMARIO

Editoriale

a cura di *Matteo Mele*
Riforma universitaria:
una rivoluzione interessante
intervista al Prof. Giorgio Nicoletti pag. 1

I Colleghi informano

a cura di *Giancarlo Attolini*
Incontro europeo a Bologna:
un futuro europeo per la professione pag. 5

Le risposte della Direzione regionale ai quesiti

Con la gentile collaborazione
della Direzione Regionale
dell'Emilia Romagna pag. 6

L'angolo del tribunale

a cura di *Daniela Cioffi*
Quattro domande
al dott. Pasquale Liccardo pag. 7

D'attualità

a cura di *Roberto Chiusoli*
La Legge 142/2001 e gli effetti fiscali
conseguenti alla revisione
della legislazione in materia di
socio-lavoratore delle cooperative
di lavoro pag. 8

D'attualità

a cura di *Antonio Bragaglia*
La conversione del capitale sociale
in Euro nelle Società di capitali.
Principali problemi applicativi aperti pag. 12

Nei mesi passati è stato ampio il dibattito in merito alle modifiche ed integrazioni all'ordinamento delle professioni di dottore commercialista e revisore dei conti; scopo del presente articolo è approfondire una delle principali cause di tale provvedimento: la riforma universitaria che entrerà in vigore con l'anno accademico 2001/2002.

Attenzione alle istanze interne ed internazionali del mercato del lavoro, efficienza nella selezione all'accesso delle professioni specialistiche, e capillare coordinamento con il mondo delle imprese e delle professioni, questi i capisaldi di una vera e propria "rivoluzione" universitaria. Siamo introdotti a tale approfondimento dal Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, Giorgio Nicoletti, Professore Ordinario di Matematica Generale, a cui abbiamo avuto l'opportunità di proporre alcune domande.

D: La disciplina dell'accesso alla professione di Dottore Commercialista è strettamente legata alla riforma universitaria; può illustrare una panoramica dei contenuti più rilevanti di tale riforma?

R: La riforma universitaria che oggi è in fase di attuazione, prende le mosse da un percorso ideologico e normativo che ha avuto inizio nel corso degli ultimi decenni ma che si è maggiormente concretizzato durante gli anni '90. Alla firma di dichiarazioni congiunte in merito all'equipollenza dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione Europea, all'armonizzazione dei sistemi universitari, alla necessità di cooperare per realizzare l'Europa della conoscenza, si affiancano leggi attuative che hanno portato a compimento il processo di cui la riforma è il punto di arrivo.

Infatti, a seguito di indagini statistiche volte a comparare i sistemi formativi di alcuni paesi europei, si sono evidenziati una serie di limiti a carico del sistema universitario italiano: uno scarso numero di laureati (il più basso d'Europa); una elevata incidenza di abbandono (la metà degli iscritti all'Università non termina gli studi); una eccessiva discrepanza tra la durata effettiva degli studi ed il numero di anni previsto dagli ordinamenti didattici; inoltre la struttura della formazione universitaria, fino ad ora, si è prestata ben poco alla personalizzazio-

ne del corso di studio al fine di favorire le inclinazioni dello studente o alla preparazione di quest'ultimo all'ingresso nel mondo del lavoro.

Gli obiettivi della riforma universitaria sono quindi tesi a:

- contenere i tempi di compimento del percorso di studio e limitare gli abbandoni;

- integrare la preparazione tradizionalmente tipica della didattica universitaria, con un approccio formativo innovativo volto a consentire una professionalizzazione più marcata dei piani degli studi;

- articolare su più livelli tra loro integrati il sistema di studi universitario (formula del 3+2) in modo da favorire l'aggiornamento costante sia degli studenti sia dei professionisti (master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca);

- stimolare gli interscambi culturali a livello nazionale e internazionale attraverso l'introduzione di un sistema dei crediti avente valenza in ambito internazionale.

I corsi di studio strutturati secondo questa nuova concezione entreranno in vigore a partire dall'anno accademico 2001/2002; il sistema formativo è articolato su più livelli di corsi di studio.

Il primo livello di studio è costituito dalla LAUREA la quale ha durata triennale e richiede il raggiungimento di un minimo di 180 crediti formativi. Si propone di fornire allo studente un ampio spettro di conoscenze culturali e di competenze professionali, immediatamente impiegabili sul mercato del lavoro, tali da consentire l'accesso a buona parte delle attività per le quali si richiede la laurea ottenuta secondo il regime vigente.

La LAUREA SPECIALISTICA o di secondo livello ha di norma durata biennale e prevede l'acquisizione di 120 crediti formativi; richiede il conseguimento del titolo di primo livello. I corsi di secondo livello, che si concludono con il conferimento della laurea specialistica, sono volti a fornire una preparazione comprensiva della specializzazione.

Il DOTTORATO DI RICERCA ha durata variabile da due a tre anni ed è conseguibile a seguito dell'ottenimento della laurea specialistica. È rivolto alla formazione ed alla ricerca di alta qualificazione nei diversi ambiti scientifici e tecnologici. Si conclude con il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, spendibile in tutti i settori ed enti, pubblici e privati, ove si svolga attività di ricerca, nonché per l'accesso agli impieghi ed alle professioni che richiedano specifiche competenze ed attitudini alla ricerca di base o applicata.

È fatta salva la possibilità, per le singole università, di attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, **CORSI DI PERFEZIONAMENTO**

scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivamente al conseguimento della laurea di primo livello (masters universitari di primo livello) o della laurea specialistica (masters universitari di secondo livello).

D: Quali sono a Suo giudizio gli aspetti positivi e negativi più importanti di questa riforma universitaria?

R: Questa riforma che ha molti lati opportuni e forse anche necessari, ha naturalmente alcuni difetti, e mi piacerebbe cominciare illustrando questi, per lasciare poi spazio maggiore agli aspetti positivi.

Innanzitutto si deve dare atto che la riforma non è stata opportunamente finanziata dal Ministero; come spesso accade si fanno riforme strutturali che rappresentano vere e proprie rivoluzioni, illudendosi che questo possa avvenire a costo zero.

Inoltre è necessario evidenziare che non è stato a tutt'oggi predisposto un corollario giuridico indispensabile, il quale dovrebbe essere a monte di tutta la riforma universitaria, cioè la revisione dello status giuridico del docente uni-

versitario.

Infine, ma questo difetto è probabilmente di minore importanza rispetto ai due precedentemente citati, bisogna ricordare che la riforma universitaria è stata interpretata da tutto il mondo universitario, e in alcuni casi potremmo dire "sofferta", come un'imposizione ministeriale piuttosto che come un'azione a cui tutto il corpus universitario avrebbe dovuto partecipare. D'altronde bisogna ammettere che una riforma di tale portata probabilmente non avrebbe avuto possibilità di riuscita senza essere, in un certo senso, fortemente voluta dall'alto.

Passando agli aspetti positivi, ve ne sono innumerevoli degni di nota; innanzitutto tutto quello di avere introdotto finalmente anche in Italia più livelli di laurea.

La necessaria attenzione alla globalizzazione, presente anche in campo formativo, avrebbe dovuto già da molti anni portare a questo risultato. Altrove infatti i livelli di laurea sono molti, almeno tre, sicché quando un nostro laureato italiano si presenta sul mercato del lavoro estero, dal momento che il suo curriculum formativo è costituito da un unico

I CAPISALDI DELLA RIFORMA UNIVERSITARIA

Le principali novità della riforma universitaria riguardano:

L'autonomia universitaria

L'autonomia universitaria consente agli atenei di acquisire la libertà di darsi uno statuto, un'autonomia amministrativa e finanziaria e un autonomo ordinamento dei corsi di studio.

Tale autonomia metterà ciascuna università in condizione di proporre un'offerta formativa conforme alle esigenze di ricerca e di formazione provenienti dalla società e dal territorio di influenza dei singoli atenei.

Il passaggio al sistema del "3+2"

Con l'attuazione della riforma il percorso di studio universitario sarà strutturato su due livelli principali tra loro successivi e su altri percorsi formativi ad essi integrativi o collaterali.

Con tale struttura si dovrebbe raggiungere una concreta uniformità tra i titoli di studio e la loro valenza - conseguiti nei diversi stati dell'Europa.

L'introduzione del sistema dei crediti

Il credito formativo universitario (CFU) misura l'ammontare di lavoro previsto dall'ordinamento didattico ai fini dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità formative che caratterizzano il corso di studio. Il computo dei crediti include quindi i corsi di insegnamento, i seminari ad essi collaterali, le esercitazioni, i lavori di gruppo, lo svolgimento di ricerche individuali e/o di gruppo, i laboratori (linguistici, informatici, tematici, etc.), le prove di conoscenza linguistica, il tirocinio oltre alle attività di studio individuale e di autoapprendimento o altre forme di studio assistito.

Ciascun credito formativo corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro dello studente, con un margine di tolleranza massimo del 20% stabilito dal decreto ministeriale. Per convenienza è stato stimato che l'ammontare medio di lavoro di apprendimento richiesto in un anno ad uno studente impegnato a tempo pieno, corrisponde a 60 crediti (quindi 180 crediti complessivi per il primo livello di laurea).

Il credito è indicativo del raggiungimento del traguardo formativo ma è del tutto indipendente dal voto di profitto, che rimane espresso in trentesimi e la prova finale in centodecimi, con eventuale lode.

L'introduzione del sistema dei crediti rende più agevole ed equilibrata la comparazione dei diversi sistemi di studio e, di conseguenza, la valutazione dei contenuti dei programmi. L'adozione di questo parametro da parte di tutto il sistema universitario, facilita gli spostamenti degli studenti rendendo meno complesso il trasferimento, anche temporaneo, da un corso di studio a un altro, oppure da un'università a un'altra, anche straniera.

titolo di studio, viene equiparato ad un ragazzino che esce a 21 anni dall'università straniera con il suo primo titolo di studio. Questo era ed è un enorme difetto dell'attuale struttura universitaria italiana perché, anche dal punto di vista del "marketing professionale", finisce con lo svilire il titolo di studio italiano che, invece, ha contenuti ricchissimi. È esperienza comune di tutti coloro che hanno avuto occasioni di impiego professionale all'estero che, quando le realtà straniere hanno tempo e modo di saggiare un laureato italiano, si stupiscono riconoscendo la ricchezza culturale di cui è dotato.

Quando fui chiamato nel 1986 a tenere un semestre in Canada, arrivai presso la sede di insegnamento e presentai le mie credenziali: l'Università non voleva credere che io avessi un unico titolo di studio; dovetti faticare non poco a spiegare che io ero professore ordinario, quindi al massimo livello della carriera universitaria, con il mio unico titolo di studio.

Quindi è da giudicare oltremodo opportuno che si possa frazionare il percorso universitario così come attuato dalla riforma.

Occorre però chiarire che questa operazione può trovare occasioni di successo unicamente se si riesce ad uscire da un equivoco sui termini che serpeggia ormai da troppi anni; da troppi anni leggiamo sui giornali che l'Italia ha soltanto il 6% dei laureati rispetto, ad esempio al 15% della Spagna. Per potere interpretare correttamente simili dati occorre specificare che il termine laureato è attualmente un termine eccessivamente eterogeneo: come già detto, quando si parla di laureato, all'estero si intende appunto anche un ragazzino di 21 anni, mentre un laureato italiano è spesso un "ragazzino" di 26 anni, il quale ha al suo attivo una permanenza in università di circa 8 anni.

Per questo motivo, quando si sente dire che il mercato del lavoro italiano ha bisogno di migliaia di laureati in più, occorre prestare attenzione perché l'affermazione va intesa nel senso giusto, e cioè che il mercato del lavoro italiano ha bisogno di migliaia di laureati in più, i quali siano pronti per il mercato del lavoro a 21 anni e non a 26/28 anni.

Dunque se riusciamo a uscire da questo equivoco e, soprattutto, se riusciamo a convincere le famiglie italiane che il giovane ventunenne è già un laureato e, quindi, è pronto per uscire dall'università, e dal "nido familiare", con questo primo titolo di studio, per andare incontro al mercato del lavoro, allora questa riforma può avere successo.

Se invece, come i più oggi temono, accade che tutti quelli che conseguono il primo titolo di studio, rimangono all'università per ottenere il secondo titolo di studio, l'intento principale della riforma

fallirà: la misura del successo di questa riforma sarà anche nel ridotto accesso al secondo livello di laurea.

Per maggiore chiarezza dirò che, se su 100 iscritti al primo livello riusciamo a laurearne 85, e riusciamo a farlo in tre anni di studio universitario, questo sarà uno splendido successo. Ma se tutti quegli 85 si iscrivono al secondo livello di laurea, abbiamo sbagliato l'obiettivo: dobbiamo convincerci che di quegli 85 almeno 60 devono andare verso il mercato del lavoro.

Non bisogna inoltre sottovalutare il fatto che l'istituzione del secondo livello di laurea consente altresì di accogliere istanze di approfondimento di una precedente esperienza lavorativa, e che può non essere necessario inserirsi nel secondo livello di laurea appena terminato il primo livello.

Non si può presumere che la formazione ottenuta tramite la laurea di primo livello sia completa; l'obiettivo del primo livello è di dare una formazione sufficiente ad entrare nel mondo del lavoro in condizioni di potere essere rapidamente operativo ed al fine di potere completare il proprio iter formativo sia nel mondo del lavoro sia accedendo ad ulteriori livelli della formazione universitaria.

Non è superfluo sottolineare che la comprensione di tali obiettivi è ancora molto lontana dalla mentalità di gran parte degli attori universitari, mi riferisco ad esempio agli stessi docenti, quindi è ragionevole attendersi che ci vorrà qualche tempo per assorbire operativamente questa evoluzione.

Un altro pregio di questa riforma, anche se non sempre percepito come tale, è la strutturazione dell'attività formativa in termini di crediti; le attività formative rilevanti non saranno più soltanto gli insegnamenti, con alla fine un esame; avranno infatti rilievo numerose altre forme didattiche come gli stages, i seminari, l'attività di tutoraggio e di tirocinio.

Per le attività formative che terminano con l'esame, rimane il tradizionale voto da 18 a 30, o con la lode, mentre ogni attività formativa viene ulteriormente "pesata" in termini di crediti.

Il credito formativo mira a dare una valutazione numerica dell'impegno che lo studente medio dovrebbe impiegare in termini orari a conseguire il risultato che l'attività formativa si propone; secondo questa impostazione il credito formativo esprime circa 25 ore di lavoro.

Sostanzialmente il credito formativo costituisce un riferimento valutativo oggettivo ed aprioristico, mentre il voto rappresenta la valutazione della performance dello studente.

Questo nuovo metodo di valutazione, oltre ad arricchire il sistema di valutazione precedentemente in uso, serve soprattutto a favorire la mobilità degli stu-

denti tra più livelli di formazione e tra le diverse offerte formative proposte dalle varie università europee. Quindi a permettere, non soltanto l'accessibilità da un corso di studio ad un altro corso ma, addirittura, da un percorso di studio a un altro.

D: Quindi è errata l'impressione diffusa che la riforma dei cicli universitari segni l'evoluzione della metodologia didattica universitaria da una logica di preparazione generale dello studente (che lascia ad un momento successivo ed autonomo la specializzazione professionale) ad un modello che avvicini ed inserisca nell'ambito del percorso formativo universitario tale specializzazione?

R: Diciamo che una simile interpretazione è abbastanza scorretta in quanto l'obiettivo del primo livello di studio universitario non consiste nel fornire basi formative generali ma nemmeno nel proporre un percorso specialistico (obiettivo che sarebbe utopico in un lasso di tempo di tre anni); in tale periodo noi dobbiamo preparare lo studente fornendogli nozioni e strumenti operativi per sapere fare alcune cose che il mondo del lavoro richiede. Soltanto sapendo fare delle cose il neolaureato può inserirsi nel mondo del lavoro e può poi incorniciare le cose, che ha appreso nel primo livello di laurea ed ha approfondito nel mondo del lavoro, in strutture cognitive più generali.

Tale passaggio è prerogativa della laurea specialistica e delle ulteriori attività formative.

Altrimenti, se anche nel primo livello di laurea avessimo dovuto procedere in un percorso didattico dal generale al particolare, conveniva rimanere nell'ambito del vecchio metodo, il quale non era inefficiente ma aveva il difetto che, lo studente si laureava mediamente in 8 anni invece che nei 4 anni di corso previsti: fino ad oggi, abbiamo preparato degli ottimi laureati, che tanti ci invidiano, i quali tuttavia hanno raggiunto il loro obiettivo formativo troppo in ritardo rispetto alle esigenze del mondo del lavoro e della loro stessa vita professionale.

Naturalmente questa variazione di prospettiva implica che i docenti dovranno imparare ad insegnare in maniera diversa, così come già da generazioni avviene negli atenei di altri Paesi. La didattica dovrà privilegiare fin dal primo momento l'aspetto pratico ed operativo, cosa che per la mentalità universitaria italiana costituisce una vera e propria rivoluzione.

In questo scenario innovativo è necessario che il docente sia preparato ad effettuare proposte didattiche dotate di una certa "ingenuità intellettuale", cioè

affrontando in maniera consapevolmente "naive" l'aspetto professionale.

Bisogna inoltre che lo studente abbia già una vocazione, o una parvenza di vocazione professionale, cosa che non succede attualmente e che potrebbe costituire uno degli aspetti più critici del successo della riforma.

Fino ad oggi era possibile scoprire la propria vocazione strada facendo, mentre, d'ora in avanti, bisogna che lo studente abbia un'idea dei propri obiettivi prima di partire, in quanto cambiare idea durante il percorso sarà un pochino più costoso rispetto al passato.

Per questo motivo è necessario domandarsi immediatamente se gli studenti sono pronti per recepire il cambiamento, e provvedere ad attivare dinamiche informative presso la scuola secondaria superiore e presso le famiglie.

Abbiamo faticato non poco a convincere gli studenti già presenti in università ed attivi (intendo quindi circa 200 studenti sugli 8000 iscritti della facoltà) della bontà di questo modello, bontà che rimane anche se questo modello è stato creato dall'alto.

Riteniamo che i principi ispiratori della riforma siano assolutamente positivi; quello che è e rimane fortemente problematico è l'informazione, la comunica-

zione con il nostro utente, che non è lo studente, ma è la famiglia dello studente: occorre riuscire a raggiungere la famiglia dello studente e fare capire che l'università è cambiata. Il problema è molto serio in quanto il compito di tale informazione non può essere gestito dall'università, la quale non ha alcuna forma di rapporto diretto con le famiglie.

D: Secondo il regolamento di riforma dell'accesso alla professione di dottore commercialista e revisore dei conti (Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2001 - Regolamento attuativo dell'art. 1, comma 18 della legge 4/99 - Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, nonché della disciplina del relativo ordinamento):

- sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali conseguono un titolo di studio (ndr. subordinato) all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali;

- il periodo di tirocinio, può essere svolto in tutto o in parte durante il

corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra Ordini o Collegi e le Università.

Ci sembra che tali norme confermino l'indirizzo di un maggior legame tra il percorso universitario e l'iter formativo professionale; vorremmo essere preparati a rispondere efficacemente a questa opportunità, anche a vantaggio di un più celere e qualificato accesso dei laureati alla professione. Quali sono le ipotesi operative dell'Università di Bologna per lo sviluppo delle convenzioni con Ordini e Collegi riguardo il corso ed il tirocinio sopra menzionati?

R: Sarà indispensabile quanto prima rinforzare i collegamenti tra università e mondo delle professioni, invero già esistenti ma attualmente impostati a livello verticistico/istituzionale.

La collaborazione tra università e professionisti dovrà essere, in un futuro non remoto, necessariamente rinforzata ed estesa poiché dovremmo potere inserire un numero elevato di stagisti e praticanti presso gli studi professionali.

Infatti, già tra le attività formative della laurea di primo livello è previsto un rilevante periodo di tirocinio (da tre a dodici mesi); inoltre tale collegamento con il mondo della professione permane per tutto il periodo di durata della laurea specialistica, essendo previsto che lo studente possa, durante lo studio universitario specialistico, svolgere parte della sua pratica professionale.

A tale fine abbiamo programmato di attivare i primi approcci con il mondo delle professioni durante l'anno accademico 2001/2002, per potere attivare esperienze "pilota" nell'anno accademico 2002/2003. Da quel momento in avanti, ogni anno dovremo poter distribuire negli studi professionali circa 200 tirocinanti provenienti dalla laurea di primo livello ed un numero, ancora non stimabile ma di ordine minore, di laureandi specialisti per lo svolgimento della pratica professionale.

I contenuti del tirocinio saranno oggetto di opportuni approfondimenti nell'ambito di un'intensa attività di coordinamento che nei prossimi mesi dovrà svilupparsi tra università ed ordini professionali; il mio auspicio è che queste innovazioni rappresentino l'occasione per un collegamento capillare tra università e mondo professionale. Un obiettivo delicatissimo in tal senso è che la consistente preparazione professionale dei Dottori Commercialisti possa integrarsi con le dinamiche didattiche proposte dall'università; per questo motivo prima accennavo alla necessità di accrescere il proficuo rapporto attualmente esistente a livello istituzionale tra ordine e università, tramite ulteriori forme di collaborazione di tenore più capillare.

Piano di studi del corso di laurea di primo livello in ECONOMIA E PROFESSIONE

Attività formativa	Crediti	Anno
Economia aziendale	4,5	I
Istituzioni di matematica	9	I
Istituzioni di diritto privato	9	I
Istituzioni di economia	9	I
Economia e gestione delle imprese	9	I
Istituzioni di diritto pubblico	4,5	I
Prova di idoneità di lingua inglese	5	I
Idoneità informatica	6	I
Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda	9	II
Istituzioni di statistica	9	II
Diritto commerciale	9	II
Diritto del lavoro	4,5	II
Procedura civile	4,5	II
Economia degli intermediari finanziari	4,5	II
Revisione aziendale	4,5	II
Diritto delle crisi d'impresa	4,5	II
Scienza delle finanze 1	4,5	II
Scienza delle finanze 2	4,5	II
2° prova di idoneità di lingua inglese	4	II
Controllo di gestione	9	III
Diritto tributario	9	III
Teoria, tecnica e revisione della qualità	4,5	III
Finanza aziendale	9	III
Tecnica professionale	9	III
Insegnamenti a libera scelta	13,5	III
Tirocinio/stage	3,5	III
Prova finale	4	III

INCONTRO EUROPEO A BOLOGNA: UN FUTURO EUROPEO PER LA PROFESSIONE

a cura di GIANCARLO ATTOLINI - PRESIDENTE DELL'ORDINE DI REGGIO EMILIA

I COLLEGHI INFORMANO

Il convento di San Domenico a Bologna: una splendida cornice per un evento di grande interesse, che ci farà riflettere a lungo sul futuro della nostra professione e delle professioni economiche e contabili in Europa.

“*Incontro Europeo a Bologna – nuove opportunità per la professione*” è stato il tema di tre giorni di dibattito e confronto che hanno impegnato, dal 7 al 9 giugno 2001, i professionisti dei principali Paesi europei; un'occasione unica per scambiare le esperienze di ciascuna categoria professionale e per far nascere idee che potrebbero, un giorno, portarci ad una professione veramente “europea”.

Forse non poteva esistere luogo più adatto per iniziare il lungo percorso verso una professione europea: i conventi dominicani furono i primi centri europei di cultura e conoscenza, già sul finire del medioevo, quando le scuole teologiche e filosofiche di quest'ordine monastico, strettamente collegate tra loro, erano radicate in Spagna, in Francia, in Inghilterra e naturalmente in Italia, proprio qui, a Bologna.

Un luogo che ha dunque segnato la storia dell'Europa della cultura ed ora segna l'inizio dell'Europa delle professioni: un percorso ancora tutto da districare, attraverso le profonde diversità delle esperienze nazionali, che sono da un lato il grande ostacolo all'integrazione europea e dall'altro la grande ricchezza della nostra Europa.

L'iniziativa, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Conseil régional Paris Ile-de-France de l'Ordre des experts-comptables, è stata finanziata dal Fondo Sociale Europeo e patrocinata dalla Commissione Europea, dai massimi organi della professione contabile francese e dal CODER – Coordinamento Ordini dell'Emilia-Romagna; tra i relatori vi erano colleghi da Francia, Belgio Germania, Spagna e Lussemburgo, oltre a rappresentanti del mondo imprenditoriale ed accademico e delle istituzioni europee.

Il confronto, incentrato su tavole rotonde, ha affrontato i temi di rilievo per il futuro della professione e delle imprese in Europa: i rapporti tra le professioni economiche e contabili e le piccole-medie imprese, gli interventi delle istituzioni europee nei confronti delle libere

professioni e delle PMI, le nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione, il futuro della formazione professionale e dei percorsi di accesso alla professione.

Temi certamente non nuovi, ma per la prima volta visti sotto un'angolazione davvero sorprendente: una panoramica europea dei punti di forza e di debolezza della nostra professione, delle diversità e delle convergenze che ci legano ai nostri colleghi europei.

E così, dalla discussione è sorta l'idea di un professionista europeo: un percorso comune di accesso alla professione, che preveda un curriculum di studio comune a tutti i Paesi europei, integrato da un percorso di specializzazione nel diritto e nella prassi contabile del Paese membro in cui l'abilitazione viene conseguita. È un'ipotesi ambiziosa, realizzabile in tempi certamente non brevi, che ancora una volta vede Bologna protagonista europea: proprio qui si è tenuto infatti, lo scorso anno, un incontro tra le università europee per porre le fondamenta di un progetto di coordinamento ed avvicinamento dei percorsi formativi universitari; proprio dalla collaborazione tra le organizzazioni delle libere professioni e l'università potrà forse nascere, un giorno, un titolo professionale europeo.

“Un minimo di regole comuni” per le libere professioni e per le imprese, con le parole di Hans-Werner Müller, segretario generale dell'Unione Europea delle Piccole e Medie Imprese; è questa l'esigenza che è stata ribadita con più insistenza nel corso del dibattito; necessità sentita innanzitutto dalle imprese, piccole e medie, che devono affrontare la sfida della globalizzazione, l'apertura del mercato unico europeo e la concorrenza dei paesi in via di sviluppo. Sono proprio gli imprenditori a sollecitare con maggior forza l'introduzione degli *International Accounting Standards* a livello europeo, per poter contare su un linguaggio contabile uniforme anche al di là delle frontiere nazionali.

Oltre 17 milioni di imprese europee al di sotto dei 250 dipendenti: un mercato vastissimo, che vede nella consulenza del professionista lo strumento per crescere e competere in uno scenario sempre più selettivo; a queste imprese, che occupano la stragrande maggioranza dei

cittadini europei, è andato nel quinquennio 1994-99 soltanto il 18% dei fondi strutturali dispensati dall'Unione Europea: una evidente sproporzione, che può essere riequilibrata solo grazie all'impegno ed alla qualificazione degli imprenditori e dei professionisti che li assistono; una situazione che attira le critiche esplicite della Corte dei Conti Europea, che giudica “troppo complesse” le procedure di aggiudicazione dei fondi comunitari.

I sistemi semplici sono quelli che funzionano meglio, ed anche quelli più facili da controllare; questo semplice assunto, enunciato da Eduardo Ruiz – García, capo di gabinetto alla Corte dei Conti Europea, è divenuto un altro dei fili conduttori del convegno; troppo spesso l'Europa delle imprese e delle professioni è soffocata dalla complessità burocratica e dalla diversità del quadro normativo di ogni singolo Paese.

Uno scenario di rapida evoluzione tecnologica vede le libere professioni competere in settori del tutto nuovi e con strumenti sempre più sofisticati: i dottori commercialisti italiani escono bene dal confronto con i colleghi europei nel settore delle nuove tecnologie: le iniziative del nostro Consiglio Nazionale nell'ambito della formazione sono allineate allo standard europeo e la tecnologia della trasmissione televisiva via satellite, utilizzata per gli eventi MAP, è all'avanguardia in Europa ed ha destato grande interesse per la relazione del collega Leonardo Losi, coordinatore uscente della Commissione Formazione Continua del CNDC.

La globalizzazione significa spesso, per noi professionisti, l'avanzata delle grandi società di revisione: dobbiamo però saperne cogliere anche i significati positivi, quali la valorizzazione delle differenze; “non ci riuniamo tra professionisti per accaparrarci il mercato, ma per capire come stare sul mercato” questa la sintesi del nostro presidente Francesco Serao.

Dal confronto con le esperienze dei colleghi di altri Paesi europei possono nascere grandi opportunità di cambiamento ed evoluzione per la nostra professione, nella direzione di una sempre maggiore uniformità, che tragga gli spunti migliori dalle diversità che ora ci separano.

LE RISPOSTE DELLA DIREZIONE REGIONALE AI QUESITI

1 **Oggetto: IVA. Quesito concernente l'esenzione delle prestazioni di carattere ausiliario svolte nell'ambito dei gruppi assicurativi.**

Codesta Società ha sottoposto all'esame della scrivente una questione inerente alla portata applicativa del regime di esenzione IVA che l'art. 6 della Legge n. 133/99, così come modificato dall'art. 53 della Legge n. 342/2000, riserva ad alcune prestazioni poste in essere nell'ambito dei gruppi bancari, assicurativi, ecc. da parte di Società facenti parte dei medesimi gruppi.

In specifico, codesta Società chiede di sapere se, una volta venuta meno la c.d. clausola di *esclusività* contenuta nell'originaria versione dell'art. 6 della Legge n. 133/99, l'individuazione delle attività ausiliarie a cui si applica l'esenzione non presupponga comunque la verifica della sussistenza, in capo ai soggetti di cui al citato art. 6, degli elementi che connotano le "Società strumentali" di cui all'art. 59, comma primo, *lett.c)* del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

A parere di codesta Società, poiché la disposizione da ultimo citata prevede che nel gruppo bancario per "Società strumentali" si intendono quelle che esercitano "...in via esclusiva o prevalente attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle Società del gruppo....", ne dovrebbe discendere che anche per i gruppi assicurativi, in forza del rinvio contenuto nell'art. 6, comma primo della Legge n. 133/99, l'esenzione IVA troverebbe titolo d'applicazione nei soli casi in cui la Società del gruppo che effettua le prestazioni di carattere ausiliario le ponga in essere quantomeno in via prevalente nei confronti di Società anch'esse facenti parte del gruppo.

Mancando tale condizione, anche le prestazioni infra-gruppo dovrebbero essere attratte in un ambito d'imponibilità.

Esaminata la questione, la scrivente non ritiene condivisibili le prospettazioni e le conclusioni formulate da codesta Società.

Si è invece del parere che il rinvio contenuto nell'art. 6, comma primo della Legge n. 133/99 all'art. 59, comma primo, *lett.c)* del D.Lgs. n. 385/93, sia un rinvio diretto ad ancorare ad un dato normativo la delimitazione dell'esenzio-

ne alle sole prestazioni ausiliarie oggettivamente intese, senza che ciò comporti un recepimento necessario e generalizzato dei presupposti che il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia pone per l'individuazione delle c.d. "Società strumentali".

Tale assunto trova innanzitutto conforto nel tenore letterale dell'art. 6 comma primo della Legge n. 133/99 che non sembra contenere elementi che possano avvalorare la tesi di una generale valenza dei caratteri costitutivi delle "Società strumentali".

In più, proprio le "Società strumentali" facenti parte del gruppo bancario costituiscono una delle tipologie di soggetti a cui può tornare applicabile la disciplina di cui ora si discute (vedasi l'art. 6, comma primo, *lett.a)* della Legge n. 133/99), e sicuramente per le stesse, anche ai fini IVA che qui rilevano, si pone il problema di verificare, ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il loro effettivo carattere strumentale, ovvero la circostanza che la loro complessiva attività in concreto trovi un'estrinsecazione in via esclusiva o prevalente in attività ausiliarie delle attività delle Società del gruppo.

Ma, per gli altri soggetti contemplati dal più volte citato art. 6 tale problema non si pone, e se si dovesse prospettare il contrario, risulterebbero di difficile composizione e comprensione le stesse regole dettate *in primis* per l'applicazione della disciplina ai "gruppi bancari".

Invero, posto che, come si è già detto, l'art. 6, comma primo, *lett.a)* prevede che l'esenzione, oltre che alle "Società strumentali" propriamente dette, trova

applicazione per le Società facenti parte ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 385/93 del gruppo bancario, e considerato che, in base a quest'ultima disposizione, del gruppo bancario fanno naturalmente parte le banche e le Società finanziarie, ovvero soggetti che istituzionalmente non svolgono e non possono svolgere attività ausiliaria nella misura richiesta dall'art. 59 dello stesso Decreto Legislativo, ne deriva che gli elementi costitutivi della "strumentalità" non sono assunti a presupposti generali d'applicazione della disciplina.

Per concludere, si vuole richiamare quanto espresso dall'Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 207/E/2000 in sede di commento delle modifiche apportate all'art. 6 della Legge n. 133/99 dall'art. 53 del collegato alla Legge Finanziaria 2000.

In tale sede è infatti detto che l'art. 53, nell'eliminare la condizione di *esclusività*, reca con sé "*la conseguenza che l'esenzione si rende applicabile a tutte le prestazioni di carattere ausiliario effettuate nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo, fermo restando l'assoggettamento ad imposta delle prestazioni di servizi rese a soggetti terzi, anche se queste rivestono il carattere dell'ausiliarità*".

Sembra a chi scrive, che tale commento, soprattutto laddove riconosce la permanenza della natura ausiliaria delle prestazioni svolte a favore di terzi, sia un'indiretta conferma che il rinvio operato nell'art. 6, comma primo della Legge n. 133/99, costituisca un richiamo alle prestazioni di cui all'art. 59, comma primo, *lett.c)* del D.Lgs. n. 385/93 in sé oggettivamente considerate.

**Dal 5 aprile 2001 è operativo, per l'Emilia Romagna, il
Garante del Contribuente, organo collegiale costituito da:**

Presidente: dott. Vito Aliano
Componenti: gen. Nicola Silvestri
dott. Augusto Fiordalisi

**L'Ufficio si è insediato in Bologna, presso la sede della
Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, in via Aldo Moro n. 44**

QUATTRO DOMANDE AL DOTT. PASQUALE LICCARDO

Giudice delle Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Bologna

a cura di DANIELA CIOFFI - AVVOCATO

L'ANGOLO DEL TRIBUNALE

1) Nel numero precedente, abbiamo raccontato l'esperienza bolognese: come considera il fatto che, a prescindere dalle iniziative di singoli Tribunali, le problematiche del processo esecutivo, pur studiate ed analizzate, non hanno ancora portato ad una normativa risolutiva? Abbiamo visto che in realtà la legge 302/98 (delega ai notai) introduce solo innovazioni marginali che non mutano più di tanto lo stato delle esecuzioni pendenti: è giusto che siano le prassi locali a cercare strade che il legislatore non riesce ad individuare?

Credo che sia sempre più necessario che il legislatore sia attento alle prassi evolutive, proprio perché l'opera di riscrittura del processo esecutivo necessita di un complessivo ripensamento degli istituti fino ad oggi considerati immutabili ed intoccabili. Il problema non è quello cioè di trovare una soluzione, come aveva intuito il collega da cui tutto è partito, il dott. Resta, ma di interrogarsi sulla necessità di una serie congiunta di soluzioni, normative, congiunturali, organizzative, informatiche, sociali.

Il sistema Bologna è indicativo di una modalità di costruzione di nuove funzionalità della procedura esecutiva non più ricercata su una sola leva (che poi è solo normativa, per cultura del settore) ma su più leve quali quella organizzativa, relazionale, informatica: ad esempio, l'impatto delle tecnologie informatiche va gestito non solo nella logica della trasposizione delle mansioni e funzioni ad oggi gestite, ma nella logica del loro ripensamento complessivo e del valore aggiunto da riconoscere ad ogni funzione realizzata.

Vede, penso che il limite della 302/98 sia stato quello di pensare che le inefficienze del processo esecutivo erano inefficienze del soggetto e che mutando il soggetto, era possibile mutare la qualità del processo esecutivo.

Ciò non è stato e l'esperienza bolognese aveva con largo anticipo detto il perché.

2) A che punto è il progetto Parrelli (disegno di legge C. 3273 - testo normativo disciplinante le esecuzioni immobiliari) e a che cosa potrà condurre?

Il progetto Parrelli rappresenta il primo ripensamento del processo esecutivo nella direzione indicata: non tutte le in-

dicazioni proposte dal proponente, on. Parrelli, sono state recepite, segno questo di una diffidenza ancora diffusa per i profili maggiormente innovativi dell'originario testo.

Ad esempio, l'acquisizione delle informazioni qualificate da parte dell'ufficio in via diretta pure proposta, non risulta introdotta, privilegiando la produzione a carico della parte delle informazioni necessarie al processo esecutivo. Ciò condanna il processo esecutivo ad uno stato di quiescenza e di impotenza non facilmente giustificabile non solo per le parti ma per la società civile sempre più abituata alla facilità e rapidità del reperimento di informazioni qualificate: come si giustificano, nell'era di internet, i mesi necessari per acquisire la certificazione ipotecaria e catastale? E si badi, da questo snodo, ossia dalla ricerca e gestione di informazioni, dipende non solo una dimensione temporale delle procedure, ma soprattutto una loro dimensione professionale, intesa come qualità complessiva delle risorse culturali chiamate alla loro gestione.

3) Quale potrà essere lo scenario prossimo delle esecuzioni immobiliari?

O si pensa ad una riscrittura normativa ed organizzativa delle esecuzioni immobiliari, introducendo un modello fortemente incentrato ad un tempo su una riduzione del numero delle udienze e riqualificazione del valore significativo delle udienze, su una nuova organizzazione modulare delle attività di supporto, su un ripensamento della relazione uffici giudiziari- uffici fiscali, oppure non si potrà giungere ad un soddisfacente adeguamento della dimensione temporale del processo agli standard europei.

Io penso che abbiamo bisogno di "un altro processo", ma non di meno processo: ricordiamoci che il conflitto da esecuzione è un conflitto aspro e violento, che sradica le persone dai luoghi degli affetti per cui massima deve essere l'attenzione alla costruzione e mantenimento delle garanzie indispensabili perché il processo possa ritenersi costituzionalmente giusto. La storia della rivolta diffusa ai sistemi di quantificazione dei crediti indica non solo una loro crisi, ma soprattutto la necessità di un controllo su uno dei meccanismi interessati dal processo esecutivo.

4) Che contributo reale potrà dare

l'incremento dell'uso dei mezzi informatici nelle procedure immobiliari e come si inserisce la informatizzazione del processo esecutivo nel più ampio progetto del processo telematico?

La soluzione deve essere, anche per il processo esecutivo, la risorsa telematica: anche per il processo esecutivo, così come per il processo ordinario, non vi potrà essere ripensamento senza ripensamento tecnologico.

Le tecnologie informatiche devono costituire uno strumento di riscrittura del processo esecutivo: quanto avvenuto per il processo civile, deve avvenire per il processo esecutivo, proprio perché è possibile pensare ad un travaso di conoscenze e di metodiche già sperimentate a Bologna sul processo telematico.

Un esempio tra i tanti: l'atto di pignoramento trasmesso in via telematica permetterà di acquisire in via diretta ed immediata tutte le informazioni che l'avvocato ha pazientemente ricercato e trasfuso in un atto, spesso difficile, quale è quello della esatta individuazione degli immobili oggetto di esecuzione. Gli uffici potrebbero così avvalersi del lavoro già da altri svolto con estrema attenzione, concentrandosi su un lavoro di riellaborazione /produzione / controllo delle informazioni acquisite: si pensi che oggi la cosa più difficile da ottenere e gestire per un ufficio che si accinga alla informatizzazione è il data entry, per capire il valore strategico che un'informatica di livello assume all'interno della ricerca di funzionalità di un ufficio.

Ed ancora, le vendite giudiziarie: il Tribunale di Bologna dal 1996 ha un sito sul quale è possibile consultare tutti gli immobili in vendita. L'informatica come momento di trasparenza nella relazione con il mercato, capace di sorreggere, senza alcuno sforzo, una domanda informativa che non ha soste notturne.

Un ultimo esempio: la gestione di un sistema di calcolo dei crediti che ne certifica e ridetermina in ogni momento della procedura il loro esatto ammontare, superando così il pressapochismo che contraddistingue anche in momenti estremamente delicati, la gestione del conflitto da esecuzione (ad es. istanza di conversione)

Per questo penso che tecnologie informatiche siano indispensabili per ridefinire un processo esecutivo capace di rispondere alla mutata domanda di giustizia del nuovo millennio.

LA LEGGE 142/2001 E GLI EFFETTI FISCALI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SOCIO-LAVORATORE DELLE COOPERATIVE DI LAVORO

a cura di ROBERTO CHIUSOLI - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

PREMESSA

Con l'approvazione della L. 3 aprile 2001, n. 142 (in G.U. n. 94 del 23 aprile 2001 - in vigore dall'8 maggio 2001) è stata introdotta nell'ordinamento giuridico una significativa revisione (rectius: inquadramento) della figura del socio-lavoratore delle cooperative di lavoro.

Preliminarmente alla trattazione dei riflessi di natura tributaria che la norma citata produrrà (o ha già prodotto) in capo ai singoli soci così come alle società cooperative di lavoro, riteniamo utile fare un cenno sugli aspetti caratterizzanti il rapporto fra socio e cooperativa nell'ambito delle cosiddette cooperative di "produzione e lavoro".

L'elemento caratterizzante le cooperative iscritte nella sezione del registro prefettizio: "produzione e lavoro", è rappresentato dalla peculiare natura che connota lo scambio mutualistico socio-cooperativa, incentrato, quest'ultimo, nell'attività di lavoro, prestata dai soci, nell'ambito della cooperativa stessa. Le cooperative appartenenti al comparto in parola, operano nei più svariati settori: dalla produzione industriale, alle costruzioni, all'attività di prestazione di servizi. Il denominatore comune, che le unisce, è però rappresentato dall'identità dei requisiti dei soci, rispetto all'attività svolta dalla cooperativa, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, il quale così recita:

"I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini. Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente....omissis.... Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra. Omissis...."

LE INNOVAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE 142.

L'elemento di più significativa novità tra quelli apportati con la L. 142 è intro-

dotto dal comma 3 dell'articolo 1 e si riferisce all'esplicito riconoscimento dell'instaurazione, tra socio e cooperativa, di "un ulteriore e distinto rapporto di lavoro" (evidentemente distinto rispetto a quello associativo). Giova sottolineare come la presenza e l'autonomia del rapporto di scambio mutualistico non rappresentano affatto una novità: essa anzi è da sempre stata riconosciuta nelle analisi relative al funzionamento dell'impresa cooperativa. La novità comunque c'è, ed è di indubbia importanza, in quanto l'autonomia giuridica del rapporto di scambio viene normativamente introdotta in modo esplicito anche rispetto alle prestazioni di lavoro, che per il prevalente orientamento interpretativo, si sarebbero invece connotate secondo criteri del tutto diversi, dovendo restare assorbite nel rapporto associativo.

L'ulteriore e conseguente novità, contenuta sempre nel terzo comma dell'art. 1, è rappresentata dalla possibile articolazione della qualificazione giuridica delle prestazioni lavorative svolte dal socio. In coerenza con l'evoluzione del mercato del lavoro, e della relativa disciplina giuridica, la nuova legge afferma esplicitamente che il rapporto di lavoro del socio si può conformare al modello del lavoro subordinato, a quello del lavoro autonomo o ancora a quello del lavoro cosiddetto coordinato, che sempre più va emergendo come un'area intermedia fra i primi due, individuando relazioni di lavoro caratterizzate sia dalla continuità sia dall'assenza di subordinazione (da intendere quest'ultima come assoggettamento gerarchico pieno del lavoratore, e non come mero inserimento nell'organizzazione aziendale che comporta la naturale sottoposizione a vincoli di coordinamento da parte del datore di lavoro).

La scelta dei diversi tipi di regolazione contrattuale (e quindi bilaterale tra socio e cooperativa) può avvenire contestualmente all'ammissione del socio o successivamente. Tale qualificazione si presta ad un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, secondo il tipo di rapporto contrattuale al quale le prestazioni del socio fanno riferimento, si renderà applicabile la disciplina di legge prevista in generale per le rispettive prestazioni di lavoro: si pensi al regime della retribuzione, alle modalità di interruzione del rapporto, alla qualificazione del

vincolo gerarchico, ed ancora al regime previdenziale ed a quello fiscale.

I suddetti vincoli precettivi sono tuttavia destinati ad operare nei limiti in cui la legge sul lavoro cooperativo non introduca elementi di specialità.

La seconda considerazione riguarda invece i margini di autonomia statutaria e regolamentare che la legge riconosce, sia nel momento originario della qualificazione del rapporto di lavoro, sia in quello successivo della possibile definizione delle modalità del rapporto di lavoro, da attuare in coerenza con la cornice legislativa di riferimento.

In aggiunta a questa considerazione, occorre osservare che la legge prevede un nuovo livello di contrattazione collettiva "cooperativa", demandata a specifici accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza delle imprese cooperative. Essa coinvolge numerosi aspetti, che si evidenzieranno di seguito.

La riconosciuta applicabilità delle norme dello "Statuto dei lavoratori"

Un primo esempio di tale assetto della nuova disciplina viene introdotto dall'art. 2 della legge, con riguardo all'applicabilità della L. 20 maggio 1970, n. 300 (il cosiddetto statuto dei lavoratori) e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Si tratta di discipline la cui applicabilità era da considerare in termini diversificati con il precedente regime normativo: certamente applicabile la normativa sulla sicurezza; di dubbia e comunque frastagliata applicabilità le disposizioni dello statuto dei lavoratori (specificamente riferita ai rapporti subordinati).

La nuova legge prevede che ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applicano tutte le disposizioni della L. 300/70, ad eccezione dell'art. 18 (riguardante la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo), e tutte le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo (e coordinato), la stessa norma limita invece l'applicabilità delle normative suddette agli artt. 1, 8, 14 e 15 della L. 300/70 (riguardanti la tutela della libertà di opinione e delle libertà sindacali, con particolare riferimento al divieto di atti discriminatori), ed alle disposizioni in materia di igiene

e sicurezza del lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa”.

Viene espressamente prevista la possibilità di introdurre una disciplina collettiva (tramite accordi collettivi “cooperativi”) rispetto all’esercizio dei diritti sindacali.

La definizione del “trattamento economico del socio-lavoratore”

Con l’art. 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142 - citata - viene disciplinato il “Trattamento economico del socio lavoratore”. Il comma 1 dell’articolo 3, prevede che:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.

Non può, dunque, non individuarsi in questa iniziale previsione, l’introduzione di un cosiddetto “primo livello” caratterizzante il trattamento economico del socio. Livello che lo rende in tutto e per tutto allineabile alla figura del lavoratore (non socio) della cooperativa. Segnatamente, per quanto riguarda le figure di soci che siano “regolamentariamente inquadrati” come dipendenti, devono vedersi rientrare in questa prima previsione sia i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, ma anche quelli derivanti dalle contrattazioni territoriali ed aziendali.

Il comma 2 del citato articolo 3 della Legge in commento, prevede poi degli ulteriori elementi che possono comporre il trattamento economico dei socio-lavoratori e che individuano (a differenza della dianzi citata previsione del comma 1) gli elementi di tipicità insiti in questa figura di “contestuale” lavoratore e titolare di un rapporto associativo con la società. Il richiamato comma 2, prevede che:

“Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell’articolo 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei

trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all’articolo 5 della L. 31 gennaio 1992, n. 59”.

Rispetto alla maggiorazione retributiva di cui alla lettera a), sembrerebbe che gli accordi collettivi si debbano limitare a stabilire le modalità (limiti, criteri e simili) di erogazione di tali somme, senza configurare un accordo di settore vincolante per le imprese aderenti, dal momento che la legge prevede espressamente la discrezionalità in materia dell’assemblea.

Per quanto riguarda l’integrazione retributiva di cui alla lettera b), va segnalato invece il sicuro elemento di novità consistente nell’elevazione al 30% della misura precedentemente stabilita - nel 20% dei salari correnti - dall’art. 47, comma 1, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Non è, poi, senza rilievo l’espressa qualificazione come ristorni di tali somme (in coerenza con l’art. 6, comma 23, della L. 23 dicembre 2000, n. 338, legge finanziaria 2001, che ha modificato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, N. 601 introducendo per la prima volta una previsione generalizzata dei ristorni nelle società cooperative).

Un ulteriore elemento di interesse (anche se non è da considerarsi, in toto, una novità) risiede nella previsione di possibile attribuzione della stessa integrazione retributiva (ristorno) mediante aumento gratuito del capitale sociale ovvero mediante attribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa. Entrambe queste modalità di corrispondenza del ristorno tendono a consentire che il vantaggio mutualistico corrisposto ai soci soddisfi anche le esigenze di consolidamento patrimoniale della cooperativa, evitando un esborso immediato di liquidità che può essere particolarmente importante nelle realtà aziendali meno consolidate.

Il trattamento previdenziale delle retribuzioni dei soci lavoratori viene assimilato allo stesso regime dei rapporti di lavoro di riferimento, subordinato, autonomo o di collaborazione

Secondo la previsione contenuta nel-

l’art. 4 della Legge in commento, il trattamento previdenziale delle retribuzioni dei soci lavoratori viene assimilato allo stesso regime dei rapporti di lavoro di riferimento. Si avrà pertanto l’applicazione del regime ordinario previsto dalle regole generali in materia di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione, a seconda dello schema di riferimento concretamente adottato dalla cooperativa.

L’elemento di sicura novità (sempre in materia di contribuzione previdenziale) è invece contenuto nella previsione (finale) del comma 2 dell’art. 4, il quale prevede che le integrazioni salariali (ristorni) di cui alla lettera b) del precedente art. 3, ai fini previdenziali non sono considerate reddito di lavoro dipendente e pertanto non sono assoggettate alla contribuzione previdenziale.

I RIFLESSI DI CARATTERE TRIBUTARIO DEGLI ELEMENTI DI NOVITÀ INTRODOTTI DALLA LEGGE

Come precedentemente commentato, l’art. 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142 nell’ambito della disciplina del “Trattamento economico del socio lavoratore”, nel comma 2, lett. b), prevede che: *“...trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lett. a), mediante integrazione delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato in deroga ai limiti stabiliti dall’art. 24 del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577 ratificato con modificazioni dalla L. 2 aprile 1951 n. 302, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all’art. 5 della L. 31 gennaio 1992, n. 59”.*

Giova ricordare che nella disciplina vigente fino all’entrata in vigore (recitus: all’applicabilità) delle norme contenute nella 142/01, il reddito del socio-lavoratore di società cooperativa di lavoro, era disciplinato dall’art. 47 del TUIR, titolato: “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”. In particolare, il comma 1, lett. a) conteneva la seguente previsione.

“Art. 47, c.1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca”.

Si tratta ora di esaminare - in assenza di un'esplicita previsione abrogativa del comma 1, lett. a) dell'art. 47/TUIR - come debba essere valutata la coesistenza delle indicate due previsioni legislative e quale possa essere la decorrenza (recitius: da quando possa ritenersi applicabile) della nuova previsione del comma 2, lett. b) dell'art. 3 della Legge.

3.1 L'ABROGAZIONE IMPLICITA DELL'ART. 47, COMMA 1, LETT. A) DEL TUIR.

Va preliminarmente osservato che la L. 142/01 è stata pubblicata sulla G. U. del 23 aprile 2001. Peraltro nella Legge mancano specifiche norme di individuazione dell'efficacia temporale e transitoria, conseguentemente - in applicazione dei principi generali - la stessa è entrata in vigore il giorno 8 maggio 2001 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).

Pur in assenza di una esplicita previsione di abrogazione (né, come si diceva, di previsioni transitorie) dobbiamo ritenere - a decorrere dall'entrata in vigore della L. 142/01 - inapplicabile e, quindi, implicitamente abrogata la lett. a) del comma 1 dell'art. 47/TUIR.

Se infatti si riesamina in questa sede il contenuto dell'articolo 1 della Legge (precedentemente citato), si ricava come:

“Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.

Tanto riportato, appare dunque evidente come per il socio-lavoratore per il quale si sia (o fosse originariamente già in essere) instaurato un rapporto di “lavoro subordinato”, devono vedersi derivare i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, fatta eccezione per le specificità disciplinate dalla Legge medesima (si veda il mancato assoggettamento a contribuzione previdenziale di una parte del trattamento economico).

Conseguentemente - dall'entrata in vigore della Legge - la disciplina fiscale (IRPEF) del socio-lavoratore della cooperativa di lavoro, non potrà più essere inquadrata nel novero dei “redditi assi-

milati a quelli di lavoro dipendente” (art. 47/TUIR), ma sarà integralmente assorbita dalla disciplina dei “redditi di lavoro dipendente”, così come regolati dagli articoli 46 e 48 del TUIR.

Da qui, non possiamo che far discendere l'abrogazione implicita - a far data dall'8 maggio 2001 - del comma 1, lett. a) dell'art. 47 citato.

Il problema che si pone è però quello di verificare se gli elementi contenuti nella nuova disposizione legislativa (in specie la quantificabilità del “ristorno” in misura pari al 30%, in luogo della precedente misura del 20%) siano già applicabili anche in riferimento alle delibere di approvazione di bilanci (e di destinazione dell'utile, anche a titolo di ristorno) intervenute dopo l'8 maggio 2001, ancorchè relative all'approvazione di bilanci relativi all'esercizio 2000 e, soprattutto, con destinazioni utili a “ristorno” di retribuzioni 2000 dei soci.

La soluzione del problema sembra essere ricavabile nel fatto che l'elemento costitutivo del “ristorno cooperativo” si forma chiaramente in sede assembleare e non certo nel corso dell'esercizio. La stessa L. 142/01 nel definire il “trattamento economico del socio lavoratore” e, segnatamente, nel prevedere trattamenti aggiuntivi a quelli del comma 1 dell'art. 3, indica l'assemblea quale organo legittimato alla individuazione ed alla conseguente delibera di distribuzione dei “ristorni”.

Tanto osservato, in merito all'immediata applicabilità della norma in commento, appare quindi inevitabile che si faccia riferimento alla data di svolgimento dell'assemblea. Diversamente, la Legge (art. 3, comma 2, lett. b) avrebbe dovuto fare riferimento, non all'assemblea, ma ai “ristorni maturati” dopo la sua entrata in vigore.

La circostanza, peraltro, che l'assemblea - in data successiva all'8 maggio 2001 - abbia proceduto all'approvazione del bilancio 2000 (di un esercizio, cioè, anteriore all'entrata in vigore della Legge) e che le relative integrazioni di retribuzioni (ristorni) siano state commisurate ai compensi erogati ai soci nell'esercizio 2000, non modificano i termini del problema.

Anzitutto perché la Legge medesima non contiene alcuna previsione in proposito, ed inoltre perché nelle caratteristiche del “ristorno cooperativo” (così come previste anche dalla Legge qui in commento) è implicita la quantificazione con riferimento ai dati dell'esercizio appena chiuso.

Dovendo, quindi, fare strutturalmente riferimento (in tema di ristorni) ai dati delle retribuzioni dell'esercizio appena chiuso (ed il cui bilancio va in approvazione) non può certo essere sostenuta la tesi di applicazione retroattiva della

nuova Legge, ma bensì della sua applicazione a regime, secondo i criteri ordinari.

Né sembra meritevole di accoglimento - in diritto - la tesi della necessità (prima dell'applicazione della L. 142) di procedere alla preliminare approvazione dei “regolamenti interni” disciplinanti i rapporti di lavoro dei soci, così come previsti dall'articolo 6 della medesima norma¹.

Laddove il concludente comportamento delle parti del contratto (cooperativa e soci-lavoratori) precedente all'approvazione della norma in commento individuasse (come è nella quasi generalità delle cooperative di lavoro) la sussistenza di rapporti di lavoro dipendente, dal punto di vista tributario e previdenziale non sarebbe certo necessario un regolamento “interno” per farne conseguire gli effetti di tassazione (si osservi: non solo quelli eventualmente agevolativi, ma tutti gli effetti).

Tuttavia deve segnalarsi - sul punto - il vincolante orientamento espresso dalla Direzione Generale dell'INPS in data 23 maggio 2001, laddove esprimendosi in merito alla non assoggettabilità a contribuzione previdenziale dei “ristorni” previsti dal comma 2, lett. b) dell'art. 3 della 142/01, ha esplicitamente posto - quali condizioni di applicabilità:

- l'adozione del regolamento contenente la tipologia di rapporti fra cooperativa e soci-lavoratori (art. 6 della Legge);

- l'adesione formale di ciascun socio all'ulteriore e distinto rapporto di lavoro (sottoscrizione del contratto di lavoro in adempimento della previsione regolamentare).

Tanto precisato, l'INPS si è espressa in merito alla legittimità dell'esenzione contributiva per i ristorni “erogati” in data successiva all'entrata in vigore della norma ed in presenza degli indicati elementi.

La tesi dell'Istituto - come sopra sintetizzata - conduce quindi (al di là delle considerazioni di diritto) a ritenere applicabili tutte le previsioni normative contenute nella 142/01 - in merito al trattamento economico del socio-lavoratore - solo a seguito dell'adempimento delle obbligazioni regolamentari e contrattuali citate.

LA DEDUCIBILITA' - IN CAPO ALLE COOPERATIVE DI LAVORO - DEL RISTORNO PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 142..

L'aspetto della deducibilità, in capo alla cooperativa di lavoro, degli utili destinati ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori (ristorni) è stato disciplinato - sin dal 1973 - da una norma speciale. L'articolo 11, ultimo comma

del D.P.R. n. 601/73, prevede infatti che:

“Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento”.

La richiamata norma introdotta nel 1973 - e tuttora in vigore - prevede, dunque, la deducibilità per competenza - ai fini IRPEG per le cooperative di lavoro - dell'integrazione delle retribuzioni nel limite del 20% dei salari correnti. La formulazione è speculare alla citata previsione del comma 1, lett. a) dell'art. 47/TUIR. Tuttavia abbiamo visto nella trattazione precedente che con l'introduzione dell'art. 3 della 142/01, l'integrazione delle retribuzioni può arrivare fino al 30%. Abbiamo anche osservato come la nuova previsione dell'art. 3/142, di fatto abroghi la lettera a) del comma 1 dell'art. 47.

Tuttavia il legislatore della 142/01 ha ommesso di “raccordare” la previsione dell'art. 11 del DPR 601/73 con la nuova regolamentazione dei limiti massimi di rimborso per i soci delle cooperative di lavoro. Detto raccordo non deve apparire come un auspicio di chi scrive, ma doveva ritenersi “pressoché automatico” se si tiene conto delle motivazioni che ressero il precedente rapporto di “specularità” fra il reddito del socio-lavoratore e la deducibilità in capo alla cooperativa.

Si fa osservare che in discussione non è certo la mera deducibilità dell'intero importo dei ristorni (laddove erogati non più in misura pari al 20%, ma per importo pari al 30%), poiché essendo, gli stessi, elementi che (ai fini IRPEF)

connotano il reddito di lavoro dipendente del socio, (solo ai fini previdenziali viene esplicitata una deroga al principio generale di unificazione delle basi imponibili - prevedendone la non imponibilità ai fini contributivi) non sussistono dubbi in merito alla loro deducibilità nell'esercizio di erogazione dei medesimi.

Quanto si vuole, invece, osservare è che stante la previgente formulazione dell'art. 47/TUIR, l'intero importo degli utili d'esercizio destinabili ad integrazione delle retribuzioni dei soci-lavoratori (massimo: 20% dei salari correnti) trovava deducibilità - per competenza fiscale - nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 11 del D.P.R. 601/73. Com'è noto con il termine “deducibilità per competenza fiscale” si intende la deducibilità dell'importo in sede di “dichiarazione dei redditi”, indipendentemente dall'imputazione nel bilancio dell'esercizio di riferimento.

Ora, le anomalie di mancato raccordo legislativo dianzi esplicitate, non devono però far giungere alla conclusione che - stante l'attuale vigore della previsione dell'art. 11 citato - la deducibilità degli utili destinati a rimborso nel nuovo limite del 30% (ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b della 142/01) debba determinare una situazione per cui la cooperativa deduca solo un importo pari al 20% nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio di riferimento, rinviando la deducibilità dell'importo eccedente all'esercizio successivo, in cui si materializza l'effettiva erogazione degli importi.

A far sostenere l'infondatezza di una ipotesi come quella prospettata, e a far ritenere ammissibile la deducibilità integrale dei nuovi importi di rimborso erogati nei limiti della L. 142/01, soccorre l'analisi della nuova formulazione del-

l'art. 12 del D.P.R. 601/73, così come novellata dall'art. 6, comma 23 della L. 388/01 (finanziaria per l'anno 2001).

Il richiamato art. 12/601, prevede che:

“Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali”²

La modifica apportata dalla 388/00 all'art. 12 citato, ha ampliato³ notevolmente l'ambito di applicazione della norma medesima (precedentemente riservata in via esclusiva ai ristorni delle cooperative di consumo) estendendola, a livello soggettivo, a tutte le tipologie di cooperativa e, a livello oggettivo, ai rimborsi relativi all'acquisizione di servizi (ristorno ai “soci-clienti” acquirenti di servizi della cooperativa; es: nelle banche di credito cooperativo), nonché ai maggiori compensi per i conferimenti effettuati (in quest'ambito si collocano i ristorni ai “soci-fornitori” di beni o servizi alla cooperativa; come ad es: nelle cooperative agricole o nelle cooperative di lavoro).

L'esplicitato tenore letterale della norma dell'art. 12 non può dunque non essere visto come la sede della deducibilità - per competenza fiscale - dei ristorni ai soci deliberati (in sede di approvazione del bilancio d'esercizio) dalle società cooperative. Restano fermi, peraltro, i criteri di legittima determinazione del rimborso attribuibile ai soci medesimi, che, nel caso delle cooperative di lavoro, non possono portare ad importi eccedenti il limite fissato dalla previsione dell'art. 3, comma 2, lett. b) della

¹ (Regolamento interno).

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3.

Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

² La versione previgente - in vigore fino al periodo d'imposta 1999 - prevedeva:

“Per le società cooperative di consumo e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo delle merci acquistate”.

³ Si citano conformi orientamenti in dottrina: Paolucci, Novità in tema di ristorni nella finanziaria 2001, in “Le Società”, 4/2001; e Odorizzi, Si ampliano gli sconti alle cooperative, in “Il sole 24 ore”, 12-2-2001, 11.

LA CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI. PRINCIPALI PROBLEMI APPLICATIVI APERTI

a cura di ANTONIO BRAGAGLIA - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

La riespressione in Euro del capitale sociale delle società di capitali è operazione che ad una prima lettura iniziale della normativa (D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213) sembrava di facile applicazione, successivamente invece la procedura si è rilevata piuttosto complessa per alcuni aspetti giuridico-contabili e con particolare riferimento *alle società a responsabilità limitata*.

A livello introduttivo vale la pena di ricordare i principi fondamentali codificati a livello Europeo (Regolamenti CE 1103/97 e 974/98) per la transizione dalle monete nazionali all'Euro:

- neutralità
- continuità
- nessun obbligo - nessun divieto (limitatamente al periodo transitorio).

Sulla base dei citati principi l'introduzione dell'Euro deve quindi sostanziarsi in una mera sostituzione delle monete nazionali, non deve rappresentare un'innovazione che comporti mutazioni nei rapporti giuridici preesistenti, così come non può essere causa di interruzione dei rapporti giuridici stessi in essere alla data di entrata in vigore della nuova valuta.

Contestualmente nel periodo transitorio (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001) l'adozione della nuova valuta "Euro" non è obbligatoria ma è lasciata alla discrezionalità delle parti, mentre invece è l'unica valuta legale a partire dal 1° gennaio 2002.

La conversione del capitale sociale delle società di capitali è trattata nell'art. 17 del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 1999 n. 206; in altri articoli poi del decreto stesso sono previste modifiche alle norme del codice civile legate alla disciplina delle società di capitali, in particolare con l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 213/98 vengono definiti i nuovi limiti in Euro per quanto riguarda capitale sociale, valore nominale delle azioni e valore di conferimento delle quote rispettivamente per le Società per Azioni e per Società a Responsabilità limitata. A decorrere dal 1° gennaio 2002, e sin dal periodo transitorio per le società di nuova costituzione è stabilito che:

- le società per azioni dovranno costituirsi con un capitale non inferiore a centomila Euro e il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione dovrà essere di un Euro o suoi

multipli (art. 2327 c.c.);

- le società a responsabilità limitata dovranno costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila Euro e le quote di conferimento dei soci potranno essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro. Qualora la quota di conferimento fosse superiore al minimo, dovrà essere costituita da un ammontare multiplo di un Euro (art. 2474, commi 1, 2 e 3 c.c.).

Si segnala che il nuovo art. 2327 C. C. introduce un valore nominale minimo delle azioni in Euro solo per le società di nuova costituzione, essendo infatti, previsto che, a seguito della conversione del capitale sociale in Euro, le azioni potranno assumere dei valori con cifre decimali.

Il novellato art. 2474 c.c., per contro, pur introducendo per le quote di conferimento dei soci di società a responsabilità limitata dei valori minimi di Euro o multipli di Euro, non prevede un'espressa applicazione di questo limite alle sole società di nuova costituzione. La disposizione è stata oggetto di diverse interpretazioni e come più analiticamente si dirà di seguito vi è il fondato dubbio che le quote di conferimento in tutte le società a responsabilità limitata, quindi anche nelle società già esistenti, debbano essere a decorrere dal 1° gennaio 2002 pari ad un Euro o ad un multiplo di Euro.

Si osserva, inoltre, che il legislatore non ha adeguato il disposto dell'art. 2488 c.c. relativamente alla nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata qualora il capitale sociale sia pari o superiore a lire 200.000.000. Tale nomina pertanto è obbligatoria per le sole società a responsabilità limitata che si costituiscono con capitale non inferiore a Euro 103.291 (ossia lire 200.000.000/1936,27 = Euro 103.291,38), ciò in virtù di quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento CE n. 974/98 circa i riferimenti alle unità monetarie nazionali contenuti in strumenti giuridici vigenti al termine del periodo transitorio.

Le procedure di conversione

Va innanzitutto premesso che le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 213/98 per la conversione del capitale sociale sono dettate espressamente per le società il cui capitale è rappresentato da azioni e solo in base al disposto del

comma 10 dello stesso articolo la norma risulta poi applicabile, in quanto compatibile, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative.

Prima di passare all'analisi delle singole problematiche aperte è opportuno analizzare sinteticamente le regole di conversione del capitale dettate per le società per azioni.

Come già accennato il decreto legislativo D. Lgs. 213/98 ha subito rispetto alla versione iniziale delle integrazioni nell'anno 1999, tra cui alcune hanno interessato anche la conversione del capitale sociale; per chiarezza espositiva si ritiene opportuno partire dall'analisi della versione iniziale della norma.

Le procedure di conversione previste originariamente dal citato art. 17 per le società con azioni di valore nominale superiore a lire 200, risultavano essere due, adottabili in alternativa:

- procedura semplificata;
- procedura ordinaria.

Senza entrare ora nel merito delle modalità tecniche di conversione proprie della procedura semplificata di cui si dirà più avanti, si rileva che nella versione originaria della legge la *procedura semplificata* prevedeva che l'atto di conversione del capitale sociale consistesse in una delibera del Consiglio di Amministrazione, da assoggettare ad "omologa" da parte del Tribunale. Considerazioni fatte da più parti dopo l'entrata in vigore del citato decreto e riferite specialmente al prevedibile forte impegno dei giudici per le omologhe delle delibere di conversione di tutte le società di capitali italiane, hanno indotto il legislatore ad intervenire sull'argomento; infatti con il D.Lgs. 206/99 la procedura semplificata è stata sostanzialmente sdoppiata con l'introduzione della possibilità di evitare il previsto procedimento di omologa qualora il verbale del Consiglio di Amministrazione di conversione del capitale sociale in Euro fosse redatto da un notaio. Con detta nuova procedura quindi il controllo di legittimità esercitato dal giudice attraverso l'omologa è stato trasferito al notaio verbalizzante l'atto.

Pertanto si può dire che dal giugno 1999 le procedure semplificate sono diventate due:

- *Verbale del Consiglio di Amministrazione da depositare al registro imprese per l'iscrizione previa "omologa"*;
- *Verbale del Consiglio di Amministra-*

zione redatto da notaio e depositato al registro imprese per l'iscrizione diretta”

Rispetto alla situazione sopra indicata, tuttora codificata nell'art. 17 del D.Lgs. 213/98, in maniera dirimpente e non coordinata con altre norme correlate, è intervenuto l'art. 32 della L. 340/00 che, come noto, ha di fatto abolito la procedura di omologa degli atti societari straordinari, attribuendo al notaio il controllo di legittimità degli atti stessi. Detta innovazione ha originato divergenze interpretative circa l'applicazione della procedura semplificata di conversione del capitale sociale, così come prevista dalla procedura semplificata sopra esposta. Infatti, il venir meno dell'omologa e quindi del controllo sugli atti societari da parte del Tribunale, secondo un'interpretazione restrittiva e rigida della norma avrebbe reso automaticamente non più applicabile la possibilità di procedere alla conversione del capitale sociale con semplice delibera dell'organo amministrativo della società, restando pertanto nell'ambito della procedura semplificata possibile solo la delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Società con verbale redatto da notaio. Alcuni (Assonime circ. 20 Aprile 2000, n. 20) si sono spinti fino ad ipotizzare che l'omologa, eliminata per tutti gli atti, sarebbe sopravvissuta solo per la conversione del capitale sociale in Euro essendo essa prevista da una normativa speciale, ipotesi questa non accettabile in quanto di fatto oggi esiste solo un tipo residuale di omologa che si ha su segnalazione del notaio che ha rogato l'atto, qualora lo stesso ritenga non adempiute le condizioni di legge. In merito il Tribunale di Milano, con decreto del gennaio 2001, ha affermato che deve ritenersi applicabile anche dopo l'abolizione dell'omologa la procedura semplificata di conversione del capitale sociale con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione da depositarsi per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, essendo il Conservatore del Registro che dovrà procedere ad un controllo non solo formale dell'atto. In relazione all'argomento in questione è evidente che il venir meno dell'omologa ha creato confusione per quanto riguarda la previsione di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 213/98, infatti ad oggi sembrerebbero applicabili entrambe le procedure semplificate che di fatto sono identiche nella sostanza ma differiscono tra di loro solo nella forma, cioè una con delibera ordinaria del Consiglio di Amministrazione ed una con delibera verbalizzata da notaio. A livello normativo esiste quindi una contraddizione (due atti uguali nella sostanza, diversi nella forma e che producono gli stessi effetti giuridici) frutto dello scarso coordinamento a livello legislativo ed anche della poca

tempestività del legislatore ad intervenire in situazioni di palese difficoltà di applicazione della legge. A parere di chi scrive se si parte dal presupposto che il principio ispiratore della norma di cui all'art. 17 del D.Lgs. 213/98 era quello di codificare una *procedura semplificata* di conversione del capitale sociale delle società di capitali, non si può sostenere che detta procedura venga meno solo perché uno degli adempimenti previsti originariamente (omologa) è stato per legge abrogato, la sostanza del provvedimento rimane e continua ad applicarsi con un adempimento in meno. Se si vuole la procedura non più necessaria potrebbe essere divenuta ad oggi quella introdotta dalla sopravvenuta modifica ex D.Lgs. 206 del 15 giugno 1999, del comma 5 dell'art. 17, infatti questa venne prevista al fine di evitare l'allora obbligatoria omologa, ora venuta meno l'omologa mancherebbero i presupposti che l'hanno originata. Di fronte alla non univocità nell'interpretazione della norma stiamo assistendo a comportamenti difformi da parte dei vari Registri Imprese italiani, fatto questo che crea profonda incertezza e difficoltà tra i soggetti interessati nell'imminenza della data ultima del 31 dicembre 2001 per la conversione del capitale sociale in Euro. A tal fine si auspica un intervento chiarificatore in materia da parte delle autorità competenti. In tal senso sembra andare quanto previsto dalla così detta “manovra dei cento giorni” di recente predisposta dal Governo, dove si prevede un'integrazione al comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 213/98 con il seguente contenuto “Per l'iscrizione nel registro delle imprese, le delibere, anche se risultano da verbale redatto non ricevuto da notaio non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'art. 2411 del codice civile.” In merito si osserva che la proposta integrazione della legge vigente va nel senso auspicato della ammissibilità della procedura semplificata di conversione senza l'intervento del notaio, lascia però in essere senza apparenti giustificati motivi due procedimenti identici nella sostanza ma diversi nella forma.

Un ulteriore problema formale si pone poi per le società con Amministratore Unico: in detto caso non essendovi Consiglio non si può parlare di “operazioni deliberate dagli amministratori”, per cui occorre individuare l'atto che formalmente detto Amministratore Unico deve redigere per potere procedere alla conversione in Euro del capitale sociale utilizzando la procedura semplificata senza l'intervento del notaio, non essendo possibile che in tali casi si renda inapplicabile la procedura semplificata testè richiamata. A tal fine si segnala che alcuni Registri Imprese tra cui Bologna ri-

chiedono un verbale su apposito libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico, libro da vidimarsi ai sensi di legge.

A completamento della procedura semplificata di conversione in Euro del capitale sociale si segnala che l'organo amministrativo della società dovrà dare comunicazione ai soci dell'avvenuta conversione alla prima assemblea utile, che l'annotazione del nuovo valore nominale e del valore del capitale sociale sui titoli non è necessario sino a quando non ricorrano altre ragioni di modifica e che l'obbligo di cui all'art. 2250 comma 2 c.c. decorre dal secondo esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la modifica.

Con la *procedura ordinaria* si intende invece la convocazione ai sensi di legge dell'assemblea straordinaria dei soci per procedere alla conversione del capitale sociale in maniera libera senza vincoli di arrotondamenti e decimali. Detta procedura è in ogni caso obbligatoria per quelle società le cui azioni attribuiscono privilegi commisurati al loro valore nominale e per quelle società con azioni di valore nominale pari o inferiore a lire 200.

L'art. 17, comma 6 del D.Lgs. 213/98, che dispone in merito alla procedura di conversione di cui trattasi, prevede che si possa procedere in deroga alle disposizioni previste per la procedura semplificata, (l'arrotondamento obbligatorio ai centesimi con le regole dell'Euro), essendo lasciata piena libertà di giungere “a valori tondi di Euro o suoi multipli” (cfr. Relazione Illustrativa al D.Lgs. 213/98).

A tali fini, risulta possibile ricorrere ad aumenti di capitale gratuiti (con utilizzo delle riserve disponibili), a pagamento o misti, ovvero a raggruppamenti o frazionamenti di azioni o riduzioni di capitale, in osservanza della disciplina civilistica in merito.

È espressamente previsto, per contro, che, qualora si attui una riduzione del capitale sociale (in seguito alle operazioni di conversione) con accredito della riserva legale e in misura non superiore al 5 per cento del capitale stesso, non troverà applicazione il disposto del terzo comma dell'art. 2445 c.c., che prevede l'eseguibilità della delibera di riduzione del capitale sociale decorso il termine di tre mesi nel quale i creditori sociali possono fare opposizione.

Si rileva, infine, che, giusto il disposto dell'ultimo periodo del comma 6 del citato art. 17, in presenza di speciali categorie di azioni (cfr. art. 2376 c.c.), le relative assemblee dei soci potranno deliberare la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per

cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali delibereranno, invece, la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Aspetti contabili della procedura semplificata

La conversione in Euro del capitale sociale ha natura essenzialmente contabile e si sostanzia nell'adeguamento alla nuova valuta dell'importo originariamente espresso in lire, senza intaccare i diritti dei singoli soci.

La condizione di base posta dalla legge per potere usufruire della *procedura semplificata* è data dal rispetto delle regole base di arrotondamento proprie dell'Euro partendo dal valore minimo in cui è espresso il capitale sociale di una Società per Azioni e cioè il valore nominale dell'azione.

Le regole di conversione sono le seguenti:

- conversione in Euro del valore nominale dell'azione espresso in lire con arrotondamento ai centesimi;
- incremento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale in caso di arrotondamento per eccesso attingendo dalle riserve, compresa la legale se necessario. In mancanza di riserve si applica il troncamento delle cifre al centesimo e quindi di fatto si arrotonda per difetto;
- decremento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale in caso di arrotondamento per difetto con accredito della somma a riserva legale.

Nel caso di arrotondamento per difetto si segnala che dal tono della norma l'importo deve essere in ogni caso accreditato a riserva legale anche se questa per esempio avesse già raggiunto i limiti di cui all'art. 2430 c.c., così come in presenza di prestito obbligazionario si dovrà tenere presente del limite di cui all'art. 2410 comma 1 c.c.. È altresì evidente che in seguito alla conversione del capitale sociale l'ammontare dello stesso in Euro non deve essere inferiore ai nuovi minimi dettati dalla legge per le società per azioni e le società a responsabilità limitata.

Problematiche relative alle società a responsabilità limitata

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata il legislatore in maniera piuttosto semplicistica rimanda (art. 17 comma 10 del D.Lgs. 213/98), in quanto compatibili, alle regole dettate per le società per azioni, senza tenere conto di alcune sostanziali differenze esistenti tra le società per azioni e le società a responsabilità limitata, in particolare proprio nel caso del capitale sociale.

L'applicazione della norma di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 213/98 (procedura semplificata) alle società a responsabilità limitata si è rilevata piuttosto difficile per i seguenti due motivi: a) la società a responsabilità limitata ha un capitale sociale rappresentato da singole quote (art. 2474 c.c.) aventi spesso un diverso valore nominale, a differenza delle società per azioni dove il capitale sociale è suddiviso in azioni (anche di diverse categorie) aventi un uguale valore nominale (art. 2325 c.c.);

b) l'art. 2474 c.c. nella versione aggiornata dopo le modifiche introdotte dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 213/98, prevede che per le società a responsabilità limitata le quote di conferimento da parte dei soci siano pari a 1 Euro e a suoi multipli.

Sulla base di quanto sopra indicato la prima considerazione che è stata fatta da autorevole dottrina è quella che a differenza delle società per azioni (art. 2327 c.c.) per le società a responsabilità limitata non è consentito avere quote espresse in centesimi di Euro. Occorrerà quindi in sede di conversione prestare particolare attenzione agli arrotondamenti e al conseguente riflesso sull'importo totale del capitale sociale. Conseguenza diretta della sopra citata interpretazione (vedasi il pronunciamento del Tribunale di Milano del 1999) è che la procedura semplificata di conversione del capitale sociale delle società a responsabilità limitata non è ammissibile nel caso in cui dall'applicazione del criterio di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 213/98 si ottenessero delle quote di partecipazione di ciascun socio con cifre decimali. L'osservazione di per sé condivisibile ha carattere prettamente giuridico e verte sul fatto che mentre per le società per azioni è espressamente scritto nel novellato art. 2327 comma 2, c. c. che solo le azioni di società di nuova costituzione devono essere di valore nominale pari a 1 Euro o suoi multipli, nell'art. 2474 C.C. invece il riferimento alle quote di conferimento dei soci pari a 1 Euro o suoi multipli è generale, per cui dall'1 gennaio 2002 la norma vale per tutte le società a responsabilità limitata, anche costituite con il capitale sociale originariamente espresso in lire. Tenuto conto di quanto sopra esposto e con riferimento al testo dell'art. 2474 c.c. precedente alle modifiche apportate dall'art. 4 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 213/98, (le quote di capitale dovevano essere di mille lire o suoi multipli) la procedura semplificata di conversione del capitale sociale in Euro risulterebbe applicabile nel caso in cui vi siano titolari di quote pari almeno a lire 100.000 o suoi multipli; infatti in detto caso dall'applicazione della procedura semplificata non si avrebbero quote con cifre decimali (lit. 1.000 : lit.

1936,27 = € 0,52; € 0,52 * 10.000 = € 52).

Si segnala infine che vi è poi una parte di dottrina ancora più restrittiva e per la quale non sarebbe comunque ammissibile il valore unitario minimo di € 0,52 in cui sarebbe espressa la quota complessiva di ciascun socio, ragion per cui per tutte le società a responsabilità limitata sarebbe necessario seguire la procedura ordinaria per convertire il capitale sociale, fatto che contrasterebbe con il tenore della norma di cui all'art. 17 comma 10 del D.Lgs. 213/98.

La procedura ordinaria allo stato attuale sembra inevitabile qualora dalla conversione risultino quote decimali, in tal caso si potrà operare liberamente sul capitale nel rispetto delle norme del codice civile ed il valore nominale delle quote potrà essere determinato secondo una delle seguenti ipotesi:

- aumento del capitale sociale, richiedendo al socio che abbia una quota non unitaria (con cifre decimali) di versare quanto necessario per raggiungere l'unità di Euro;
- arrotondamento dei valori ottenuti dalla conversione mediante un aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo di riserve disponibili;
- riduzione del capitale sociale per i centesimi di Euro, riducendo le singole quote ed accreditando le riserve.

Stante l'attuale testo della norma, a parere di chi scrive, alle società a responsabilità limitata si rende applicabile la procedura semplificata in tutti quei casi in cui dalla conversione risultano singole quote in Euro senza cifre decimali, mentre si dovrà ricorrere alla procedura ordinaria in caso contrario.

Di fronte a tali incertezze assistiamo a comportamenti tra loro difforni da parte dei diversi Registri Imprese; si rende pertanto quanto mai necessario un intervento chiarificatore in sede legislativa o ministeriale.

Anche in questo caso la così detta "manovra dei cento giorni" predisposta di recente dal Governo prevede un'integrazione al comma 10 dell'art. 17 del D.Lgs. 213/98 del seguente tenore "Le operazioni di conversione in Euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità stabilite al comma 5" (procedura semplificata). Pur essendo apprezzabile l'intenzione mostrata di chiarire in sede legislativa la questione legata alla conversione del capitale sociale delle società a responsabilità limitata, a parere di chi scrive comunque quanto proposto è ancora insufficiente; dimenticando, il legislatore, la diversità giuridica tra azioni e quote non viene risolto in maniera espressa il problema delle quote con centesimi di Euro. Per avere una reale semplificazione occorre-

rebbe che relativamente alle società costituite con capitale sociale in lire, venisse consentito di avere quote di capitale sociale espresse con cifre decimali purché dalla conversione non risultassero alterate le partecipazioni dei soci al capitale sociale.

Aspetti fiscali

Nella misura in cui dalla conversione del capitale sociale da lire ad Euro si abbiano movimenti contabili che interessano le riserve è necessario tenere presente anche le connesse implicazioni di natura fiscale. Con la Circ. 23 dicembre 1998, n. 291/E il Ministero delle Finanze ha trattato l'argomento con riguardo ai casi di arrotondamento per eccesso e per difetto.

Nel caso si debba procedere ad un arrotondamento per eccesso, occorrerà aumentare il valore nominale delle azioni e, quindi, il capitale sociale mediante utilizzo delle riserve o fondi patrimoniali iscritti in bilancio senza distinzione.

L'aumento gratuito del capitale non costituirà utile per il socio ai sensi dell'art. 44 comma 2 del TUIR; si dovrà però tenere presente che qualora l'aumento avvenga mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con sovrapprezzo di emissione azioni, interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni, versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e saldi di rivalutazione esenti da imposte, l'eventuale successiva riduzione del capitale sociale, ad eccezione del caso di copertura di perdita, per la parte corrispondente all'anzidetto passaggio a riserve, sarà considerata distribuzione di utili, con i conseguenti effetti tributari in capo al socio percepiente. Nell'ipotesi di riduzione del capitale, il decremento sarà

imputato prima alla parte corrispondente dell'aumento di capitale derivante dai passaggi di riserve e fondi.

In caso di arrotondamento per difetto con accredito a riserva legale, l'eventuale quanto improbabile distribuzione della stessa, dati i vincoli di legge (l'unica ipotesi potrebbe essere la liquidazione della società o la riduzione del capitale sociale con relativo esubero della riserva legale), dovrà essere proporzionalmente attribuito in parte alla somma accreditata per arrotondamento per difetto e quindi non tassabile in capo al socio in quanto riserva di capitale e in parte all'importo della riserva legale prima che venisse effettuato l'accredito, che, invece, darà luogo a tassazione quale dividendo.

Si segnala infine che in base ad ulteriori disposizioni legislative afferenti la conversione del capitale sociale in Euro, contenute negli ultimi commi del più volte citato art. 17 del D.Lgs. 213/98 le deliberazioni adottate all'esclusivo fine della conversione del capitale sociale in Euro sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.

L'eventuale imputazione a capitale sociale in sede di conversione di importi prelevati da riserve in sospensione d'imposta dovrebbe costituire presupposto di tassazione, in quanto vi sono riserve che risultano fiscalmente vincolate alla loro destinazione quale ad esempio il fondo *ex art. 55 del TUIR*, ante modifiche L. 27 dicembre 1997, n. 449 copertura perdite. In caso di necessità di utilizzo di riserve in sospensione d'imposta si dovrà fare particolare riferimento alla disciplina fiscale specifica di ogni riserva utilizzata.

Non sono in ogni caso "a rischio" d'impiego i fondi che sono *ex lege* tassati solo in caso di distribuzione quali le riserve per rivalutazione monetaria.

il **Torresino**



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



Anno VII n. 4 luglio/agosto 2001
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli

Comitato di redazione
Dott.ssa Patrizia Arioli

Dottore Commercialista

Dott.ssa M. Cristina Ceserani

Dottore Commercialista

Dott. Matteo Cotroneo

Direzione Regionale E. R.

Dott. Giorgio Delli

Dottore Commercialista

Dott. Vittorio Melchionda

Dottore Commercialista

Dott. Matteo Mele

Dottore Commercialista

Dott.ssa Anita Pezzetti

Direzione Regionale E. R.

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Dottore Commercialista

Dott. Luigi Turrini

Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
sab - tel. 051 461356

via Ca' Ricchi, 1 - 3 S. Lazzaro di Savena (Bo)

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 220392 - Fax 051 238204

E mail: fondazione.dott.comm@libero.it

Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 264612 - Fax 051 230136

N° Verde 800017381

E mail: info@dottcomm.bo.it

Sito: www.dottcomm.bo.it

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Consigliere Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI	Consigliere Dott.ssa AMELIA LUCA	Consigliere Dott. RAFFAELE SUZZI
Vice Presidente Dott. FRANCESCO CORTESI	Consigliere Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI	Consigliere Dott. GUIDO PEDRINI	Consigliere Dott. MATTEO TAMBURINI
Segretario Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI	Consigliere Dott. ALESSANDRO SACCANI	Consigliere Dott. ALBERTO TATTINI
Tesoriere Dott. ROBERTO BATAACCHI	Consigliere Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	Consigliere Dott. LUCA SIFO	

Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Dott. Matteo Cotroneo <i>Coordinatore</i>	Dott. Gianfilippo Giannetto <i>Vice coordinatore</i>	Dott.ssa Giovanna Alessio Dott. Mario Santoro Sig. Giancarlo Cagnani	Dott.ssa Anita Pezzetti Dott.ssa Emanuela Renzi Dott. Giuseppe Nichil
--	---	--	---

Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell'Ordine per l'applicazione del Protocollo d'intesa

Dott.ssa Patrizia Arioli	Dott. Claudio Galbucci	Dott. Guido Pedrini	Dott. Fabio Zambelli
Dott.ssa Francesca Buscaroli	Dott. Stefano Marchello	Dott. Matteo Tamburini	

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott. Giancarlo Attolini	Dott. Roberto Chiusoli	Dott. Matteo Mele
Dott. Antonio Bragaglia	Dott.ssa Daniela Cioffi	



click!

[klik] s. Suono emesso dal mouse del vostro computer, navigando comodamente da casa nel sito www.bper.it, alla scoperta dei vantaggi dei servizi Online BPER Group.

Non tutti i click sono uguali e non tutti significano la stessa cosa. Il click che fate su **www.bper.it**, ad esempio, significa banca. Una banca più comoda e più veloce che entra in rete con i servizi offerti da **BPER Group** servizi Online. **Home banking** informativo e dispositivo e **Trading Online**, per avere sempre sotto controllo la vostra situazione economica ma anche per operare sul **conto corrente** e sul **deposito titoli** quando e come volete voi, **da casa vostra**. Aderire all'offerta di BPER Group servizi Online è **semplice**: basta sottoscrivere il contratto in una qualsiasi filiale della Banca popolare dell'Emilia Romagna e ritirare il codice identificativo e la password personali. **Tutte le informazioni** sui servizi e sui costi di BPER Group servizi Online sono disponibili sul sito **www.bper.it**.



www.bper.it

HomeBanking
Informativo
GRATIS



Banca popolare dell'Emilia Romagna